

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2595 del 24/05/2018
Oggetto	Atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta LATTERIA SOCIALE BARCHESSONE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - Reggiolo
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2699 del 24/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventiquattro MAGGIO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 5672/2018

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "LATTERIA SOCIALE BARCHESSONE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA" - Reggiolo.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della Legge Regionale n.13/2015, il quale stabilisce che le funzioni relative all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (Arpae);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto prot.n. **65846/333/2014** del **5/12/2014** per la Ditta "**LATTERIA SOCIALE BARCHESSONE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA**", concernente l'attività di **produzione e vendita di formaggio parmigiano reggiano** svolta nell'impianto ubicato in comune di **Reggiolo - Via Berna n.5**;

Vista la nota presentata dalla Ditta "**LATTERIA SOCIALE BARCHESSONE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA**", acquisita al protocollo di Arpae n. PGRE/2018/1558 del 06/02/2018, con la quale la stessa comunica la modifica riguardante l'impianto di trattamento dei reflui e che comporta la modifica sostanziale dell'AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;

Preso atto che la modifica riguarda l'impianto di depurazione dei reflui industriali al fine del miglioramento tecnico, e che tale modifica prevede la dismissione dei comparti chimico-fisico, denitrificazione, stoccaggio fanghi e ossidazione-sedimentazione, con installazione di nuovo sistema di trattamento dei reflui;

Vista la relazione tecnica del Servizio Territoriale di Reggio Emilia di Arpae - Distretto Nord, Scandiano e Castelnovo né Monti, acquisita al protocollo n. PGRE/2018/5730 del 08/05/2018, per lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche;

Visto il D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di procedere con la modifica della suddetta autorizzazione;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 59/2013 per l'impianto della Ditta "**LATTERIA SOCIALE BARCHESSONE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA**" ubicato in comune di **Reggiolo - Via Berna n.5**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che il presente atto sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto prot.n. 65846/333/2014 del 5/12/2014;

3) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06;**
- **Allegato 2 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06

- Oggetto del presente allegato è lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali provenienti dal lavaggio dei pavimenti dei locali e delle attrezzature utilizzate per la lavorazione del latte, e dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici annessi al caseificio.
- Il nuovo trattamento dei reflui avviene attraverso un sistema costituito da un impianto di sollevamento, un unico comparto di 520 m³ dedito a ossidazione, sedimentazione, scarico (funzionamento alternato) e vasche stoccaggio fanghi in esubero. A questo proposito risulta necessario prevedere che lo scarico dell'impianto di depurazione sia previsto nei periodi di bassa produzione al fine di non compromettere l'accumulo/equalizzazione dell'impianto di sollevamento all'impianto stesso.
- Il corpo idrico recettore è il cavo a regime misto denominato Tagliata, appartenente al bacino idrografico del Fiume Secchia.
- Le acque meteoriche (pluviali e piazzali) vengono raccolte da una apposita fognatura dedicata e convogliate in acque superficiali a valle dello scarico dell'impianto di depurazione.

Prescrizioni

1. Lo scarico dovrà rispettare i limiti previsti dalla Tabella 3, Allegato 5, parte terza del D.Lgs. 152/2006.
2. I limiti di accettabilità stabiliti non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Le reti fognarie acque bianche (pluviali) e acque nere devono essere completamente separate.
5. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o dell'impianto di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità; a tale scopo dovrà essere installato a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria dei reflui industriali idoneo sistema di chiusura. Inoltre, dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae SAC e Servizio Territoriale competente, indicando i tempi per il ripristino.
6. Si dovranno predisporre zone pavimentate e coperte al fine di raccogliere i rifiuti. Tali zone dovranno essere dotate di idonei sistemi di contenimento o adatti accorgimenti al fine di evitare ogni tipo di versamento, anche occasionale, di sostanze in genere in acqua superficiale.
7. La Ditta dovrà provvedere ad una corretta gestione della salamoia e dei residui di rigenerazione da essa derivanti.
8. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata. In particolare, dovrà essere mantenuto il buon funzionamento dei quadri di controllo, dei sistemi di allarme al fine di evitare eventuali avarie del depuratore (segnalatore visivo di guasto).
9. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso gli impianti.
10. I fanghi prodotti dai processi depurativi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D.Lgs. 152/2006 o potranno essere utilizzati ai sensi del D.Lgs. 99/1992 e delle normative regionali vigenti.

11. Il pozzetto di ispezione a valle dell'impianto e prima dell'immissione dello scarico in acque superficiali, assunto per il controllo, deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e deve essere indicato in modo visibile.
12. Siano effettuati direttamente dalla proprietà o da ditta specializzata almeno n.4 autocontrolli all'anno per la verifica del rispetto dei limiti tabellari (Tabella 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/2006), di cui almeno uno riferito a un campione medio-composito prelevato nell'arco di almeno tre ore che dovrà evidenziare la conformità ai seguenti parametri analitici caratteristici dello scarico: pH, solidi sospesi totali, BOD₅, COD, cloruri, azoto ammoniacale, fosforo totale, grassi e oli animali/vegetali.
13. I certificati analitici dovranno essere conservati per essere a disposizione degli agenti accertatori.
14. Deve essere garantito il deflusso delle acque nel corpo idrico ricettore al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
15. Deve essere mantenuta efficiente la paratoia di emergenza installata sulla rete acque bianche prima dello scarico in acque superficiali al fine di prevenire sversamenti, anche accidentali, di sostanze idroinquinanti in acque superficiali.

Allegato 2 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06

La Ditta "**LATTERIA SOC. BARCHESONE S.c.a.**" è autorizzata a svolgere nello stabilimento ubicato nel Comune di **Reggiolo – Via Berna n.5** - Provincia di Reggio Emilia l'attività di **produzione e vendita di formaggio Parmigiano Reggiano** con le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	CENTRALE TERMICA PRODUZIONE VAPORE A GAS METANO DA 2325 KW	3041	8	4	Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)(**)
E2÷E4	CENTRALE TERMICA CONDIZ. MAGAZZINO A GAS METANO DA 26,3 KW CAD.	Trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E5	GRUPPO DI CONTINUITA'	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per il materiale particolare e gli ossidi di zolfo si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile metano o GPL							
(**) Adeguamento alle disposizioni del D.Lgs.183/2017							

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particolare, degli ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;

2) Per l'impianto di combustione generante l'emissione **E1**, che si configura quale impianto di combustione medio, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

3) Entro **30 giorni** dal rilascio dell'A.U.A. il gestore dovrà provvedere a fornire ad ARPAE tutti gli elementi per la registrazione dei medi impianti di combustione previsti dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i..

- 4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per le emissioni n.1 (limitatamente al parametro ossidi di azoto). **Il primo campionamento sull'emissione E1 dovrà essere eseguito entro 180 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.**
- 5) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 6) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/1558 del 06/02/2018.
- 7) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 8) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 9) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 10) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:
 - a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
 - b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuarne il primo autocontrollo entro 30 (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico

Trattasi di proseguimento di attività senza modifiche, in quanto l'intervento prevede l'installazione di un nuovo impianto di trattamento dei reflui in sostituzione del precedente autorizzato. Pertanto, fermo restando quanto riportato nella precedente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Ditta, da cui risulta che l'attività produttiva non prevede la presenza di sorgenti sonore significative ed è acusticamente compatibile con quanto fissato dal Piano di Zonizzazione per il territorio in cui è insediata, la stessa è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.